

ALLEGATO D

**Schema di Garanzia finanziaria per le imprese che
effettuano operazioni di gestione rifiuti**

**SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA PER LE IMPRESE CHE
EFFETTUANO OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

(Carta intestata Istituto Bancario / Impresa assicurazione)

Polizza N.

FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI
RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI

Premesso:

1) che la ditta (ragione sociale
contraente) _____

con sede legale in

località/via _____
n. _____

sede operativa in

località/via _____
n. _____

C.F. _____ (in seguito denominata
Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni,
autorizzata/iscritta, ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006, con
Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. ____ del

_____ del
rilasciato dalla Regione Marche;

2) che la Regione Marche, con deliberazioni di Giunta n. 515 del
16/04/2012 e 583 del 02/05/2012, ha stabilito le modalità di
prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in
materia di operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (escluse le
discariche) prevedendo anche l'assoggettamento alla presentazione
di dette garanzie a carico dei Soggetti che effettuano le operazioni di
recupero di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006;

3) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, in conseguenza dell'attività svolta i costi e i risarcimenti di cui all'art. 1.

Ciò premesso, il/la sottoscritto/a (soggetti di cui all'art. 3 dell'all. A) alla D.G.R. 515 del 16/04/2012 e s.m.) _____ con sede legale in _____ Via _____ n. _____ C.F.: _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____, autorizzata ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni con il seguente provvedimento n. _____ del _____ (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____ ed in regola con il disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussorie della ditta

_____ e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore della Regione Marche - fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro

(Euro _____) secondo quanto previsto per l'attività svolta, ai sensi della Autorizzazione Integrata Ambientale n. _____ del _____ rilasciata dalla Regione Marche.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E LA REGIONE MARCHE

Art. 1 (Delimitazione della garanzia) – La Società garantisce alla Regione Marche, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Regione stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse all'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti.

La garanzia è prestata a copertura:

- a) dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- b) delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
- c) dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni;
- d) dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;
- e) dei costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione o iscrizione (per le "procedure semplificate"), che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzatorie e/o agli altri

obblighi di corretta gestione e che non provvede agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Art. 2 (Efficacia della garanzia) - La presente garanzia prende effetto solo a seguito di accettazione da parte dell'Ente Garantito; la suddetta accettazione comporta l'adesione a tutte le condizioni di polizza.

La presente garanzia è valida fino a due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio a decorrere dal momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto del quale deve essere data comunicazione alla Regione; la stessa, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione e/o revoca e/o decadenza e/o cancellazione dell'efficacia del provvedimento stesso.

Art. 3 (Durata della garanzia) - La presente garanzia è prestata per un periodo pari alla durata del provvedimento di autorizzazione di cui alle premesse, maggiorato di un ulteriore periodo di due anni, nel corso dei quali la regione può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate nella parte espositiva di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n.1473 del 29/12/2014 la garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire la durata dell'autorizzazione. Il soggetto autorizzato, almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l'avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione, presenta alla Regione Marche il rinnovo delle garanzie finanziarie.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di proroga dell'autorizzazione.

Decorsi i termini sopra indicati la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Art. 4 (Svincolo) - La garanzia finanziaria può essere svincolata anticipatamente rispetto al termine temporale previsto dall'art. 3 a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione o dell'attività iscritta ed eventuale successiva verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità competente, dell'avvenuta eliminazione dei rifiuti dal sito, nonché dell'avvenuto ripristino e sistemazione dell'area.

Art. 5 (Pagamento del premio) - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla Regione.

Art. 6 (Escussione delle garanzie finanziarie) Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente garantito (beneficiario) qualora, durante tutto l'arco temporale di durata della polizza, in presenza di

comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, alla gestione dei rifiuti, al ripristino ambientale dello stato di fatto "*ante operam*" e all'eventuale sistemazione dell'area. Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile, l'Agenzia di credito/Assicurazione (fidejussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale). In ogni caso non potranno essere opposte al beneficiario della garanzia eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa.

Art. 7 (Surrogazione) - La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Regione in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Regione faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 8 (Forma delle comunicazioni alla società) - Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 9 (Rivalutazione della polizza) - L'importo della fidejussione verrà rivalutato ogni tre anni in base all'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati e il garante dovrà fornire all'ente garantito apposita dichiarazione di adeguamento .

Art. 10 (Foro competente) - In caso di controversia tra la Società e la Regione, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Codice di Procedura Civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in _____ il

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di accettare specificatamente le disposizioni di cui agli artt. **5 Escussione delle garanzie finanziarie) e 9 (Foro competente)**

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'